



Gestione documentale degli adempimenti in tema di rifiuti


Luca Passadore
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

5 agosto 2020

Di cosa parliamo oggi

I temi che saranno affrontati durante il webinar di oggi sono:

- obblighi dei produttori di rifiuti
- registro di carico e scarico dei rifiuti
- formulario di identificazione dei rifiuti
- MUD
- Registro elettronico nazionale



obblighi dei produttori di rifiuti

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, sono tenuti a:

- individuare, codificare e classificare i rifiuti che producono;
- detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo senza autorizzazione o in stoccaggio autorizzato;
- provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure
- consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori iscritti all'Albo (salvo provvedano direttamente al trasporto previa iscrizione all'Albo);
- osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi:
 - al formulario di identificazione per il trasporto;
 - al registro di carico e scarico;
 - alla presentazione della comunicazione annuale – MUD;
 - iscrizione nei tempi previsti al Registro elettronico nazionale.

**IL REGISTRO
di carico e scarico dei rifiuti**

registro di carico e scarico soggetti obbligati

Il registro di carico e scarico dei rifiuti è previsto dall'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale

- non solo «*i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto*»,
- ma anche «*i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)*»,

«*hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.*».

registro di carico e scarico soggetti obbligati

L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico riguarda pertanto:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. *c)*, *d)* e *g)*, e cioè:
 - rifiuti da lavorazioni industriali,
 - rifiuti da lavorazioni artigianali,
 - rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

registro di carico e scarico esclusioni particolari

Ai sensi degli artt. 189, comma 3, e 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Ai sensi dell'art. 266, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 «*le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio*».

Ai sensi dell'art. 40, comma 8, della legge n. 214/2011 per «*i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)*...» l'obbligo di registrazione si intende assolto attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto; i formulari devono essere conservati presso la sede delle attività imprenditoriali sopraindicate o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

registro di carico e scarico regole generali

I registri di carico e scarico sono:

- numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri di carico e scarico, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati:

- per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione,
- ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'auto-riz-zazione.

registro di carico e scarico tempi di registrazione

Le annotazioni devono essere effettuate:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

registro di carico e scarico luogo in cui deve essere tenuto

I registri devono essere tenuti presso:

- ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- la sede dei commercianti e degli intermediari;
- la sede del manutentore, per i rifiuti da attività di manutenzione eseguite presso i committenti;
- la sede del prestatore di assistenza sanitaria, per i rifiuti prodotti presso gli assistiti.

registro di carico e scarico casi particolari – 1

- I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza (art. 190, comma 3-*bis*).
- I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria (art. 190, comma 4).

registro di carico e scarico casi particolari – 2

- Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, conseguentemente il registro può essere tenuto in tali luoghi (art. 230 commi 1 e 4).

registro di carico e scarico modello uniforme

Con il d.m. 1° aprile 1998, n. 148 – «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» ed al quale rinvia l'articolo 190, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 nelle more dell'adozione di un nuovo decreto attuativo – sono stati approvati due modelli di registro con relative istruzioni:

- un modello generale o ordinario di registro (modello A) per i produttori, i recuperatori, gli smaltitori, i trasportatori, gli intermediari e commercianti “*con detenzione*”;
- un modello particolare o speciale di registro (modello B) per gli intermediari e commercianti “*non detentori*”.

registro di carico e scarico mod. A

Scarico Carico del n. Formulario n. del Rif. operaz. di carico n.	Caratteristiche del rifiuto: a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto dest. a () smaltimento () recupero	Quantità: Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: ----- Intermediario/Comm. Denominazione Sede C.F.: Iscrizione Albo N.	A n n o t a z i o n i
---	--	---	---	---

registro di carico e scarico sanzioni

La mancata o irregolare tenuta del registro di carico e scarico sono punite, ai sensi dell'art. 258:

- se relative a rifiuti non pericolosi, con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro;
- se relative a rifiuti pericolosi, con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore;
- in caso di imprese con meno di quindici dipendenti, con la sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 2.070 a 12.400 euro, per i rifiuti pericolosi;
- se le indicazioni sul registro sono incomplete o inesatte, ma con altre scritture prescritte per legge è possibile ricostruire le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

MUD
Comunicazione rifiuti

MUD

comunicazione rifiuti

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati è prevista dall'art. 189 del d.lgs. n. 152/2006 ed ha la finalità di implementare il cd. "*Catasto dei rifiuti*" assicurando un quadro conoscitivo completo ed aggiornato in tale materia anche a fini pianificatori.

La comunicazione annuale o MUD viene effettuata entro il 30 aprile di ogni anno inviando la documentazione alle Camere di Commercio competenti per territorio.

Le modalità di effettuazione della comunicazione sono stabilite con apposito provvedimento adottato con de-creto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da ultimo il dPCM 24 dicembre 2018).

MUD – comunicazione rifiuti soggetti obbligati

L'obbligo di presentare la comunicazione relativa ai rifiuti riguarda (art. 189, comma 3):

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. *c*), *d*) e *g*) (derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi);
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- i consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

MUD – comunicazione rifiuti soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione relativa ai rifiuti:

- imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8.000 €;
- imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui all'art. 212, comma 8 (categoria 2 *bis*), cioè trasporto dei propri rifiuti (l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);
- imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. *c*), *d*) e *g*), che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. *a*), *b*), *e*), *f*) e *h*);
- produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite.

MUD – comunicazione rifiuti sanzioni

Ai sensi dell'art. 258 i soggetti obbligati alla presentazione del MUD che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro;
- se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro;
- se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma con altre scritture prescritte per legge è possibile ricostruire le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

II FORMULARIO
di identificazione per il trasporto

formulario di identificazione

Lo “*strumento*” di verifica e documentazione del corretto avvio dei rifiuti a recupero o smaltimento da parte del produttore è il “*formulario di identificazione*”, che

- deve essere emesso prima di iniziare il trasporto e
- deve accompagnare i rifiuti fino a destinazione.

Nel formulario devono essere indicati il tipo e quantità di rifiuti trasportati e devono essere compiutamente individuati

- il trasportatore ed
- il destinatario

con l’indicazione delle rispettive abilitazioni.

formulario di identificazione

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (art. 193 , comma 1) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore o del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

I formulari devono essere numerati e vidimati (gratuitamente) dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

La fattura di acquisto deve essere annotata sul registro IVA.

formulario di identificazione

Ai sensi dell'art. 193 comma 9-*bis* **non è considerata trasporto**

- la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri;
- la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

formulario di identificazione esclusioni

Le disposizioni sul formulario non si applicano:

- al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti non pericolosi che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 l/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario;
- alla movimentazione di rifiuti in aree private;
- alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- al trasporto di rifiuti da attività agricole e agro-industriali effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata un convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg/giorno o i 30 l/giorno.

formulario di identificazione sostituzioni

Il formulario sostituisce:

- la scheda di accompagnamento di cui al d.lgs. n. 99/1992 relativo ai fanghi utilizzati in agricoltura (art. 193, comma 8);
- il modello F relativo agli oli usati (art. 193, comma 13).

Il formulario è sostituito dal:

- documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 relativo ai residui di origine animale (art. 193, comma 10);
- documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al reg. (CE) n. 1013/2006, anche con riguardo alla tratta percorsa sul territorio nazionale (art. 193, comma 7);
- documento semplificato per il trasporto di RAEE eseguito dai distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE previsto dal d.m. 8/3/2010, n. 65 «*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*».

formulario di identificazione numero di copie

Il formulario deve:

- essere redatto dal produttore/detentore;
- essere controfirmato dal trasportatore;
- essere prodotto in 4 esemplari:
 - una copia (1^a) rimane al produttore/detentore;
 - una copia (2^a) viene acquisita dal trasportatore;
 - una copia (3^a) viene acquisita dal destinatario;
 - una copia (4^a) viene trasmessa a cura del trasportatore al produttore/detentore dopo essere stata firmata in ingresso dal destinatario.

I formulari vanno conservati per (almeno) 5 anni.

formulario di identificazione restituzione della quarta copia

Ai sensi dell'art. 188, comma 3, la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

formulario di identificazione restituzione della quarta copia

Il comma 1135 dell'art. 1 della legge 27/12/2017 n. 205 («*Legge di bilancio 2018*») ha inserito nel d.lgs. n. 152/2006 l'art. 194 –*bis* (*Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI*) il quale, tra l'altro, prevede al comma 3 la seguente semplificazione:

«3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.»

formulario di identificazione restituzione della quarta copia

Rispondendo ad alcuni quesiti in merito all'apposizione della firma digitale da parte del mittente della PEC e alla validità del documento trasmesso, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che sono applicabili le seguenti modalità:

- 1) invio della PEC da parte del trasportatore senza firma digitale allegando la scansione della quarta copia del formulario. Il documento originale (IV copia) dovrà essere conservato da parte del trasportatore o inviato al produttore successivamente. Gli obblighi di conservazione in capo al produttore sono assolti conservando la stampa del file trasmesso a mezzo PEC o dell'originale ricevuto successivamente;
- 2) trasmissione del documento a mezzo PEC con firma digitale e conservazione dei documenti secondo le regole previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): in questo caso il documento trasmesso è totalmente sostitutivo dell'originale cartaceo.

registri e formulari integrazione

Il registro di carico e scarico va integrato con i formulari relativi ai conferimenti effettuati:

- sul registro (movimento di scarico per i produttori e di carico per trasportatori, recuperatori e smaltitori) viene riportato il codice alfanumerico e la data del formulario relativo al conferimento;
- sulle copie dei formulari vanno riportati i numeri di movimento dei singoli registri di carico e scarico:
 - la 1^a e la 4^a copia riporteranno il numero di movimento di scarico del produttore/ detentore;
 - la 2^a riporterà il numero di movimento del registro del trasportatore;
 - la 3^a riporterà il numero di movimento di carico del registro del destinatario.

formulario di identificazione sanzioni

Ai sensi dell'art. 258, comma 4 e 5, il trasporto di rifiuti senza formulario o con un formulario recante dati incompleti o inesatti è punito:

- con la sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro;
- se il trasporto è relativo a rifiuti pericolosi, con la reclusione fino a due anni;
- se, nonostante le incompletezze o inesattezze, il formulario consente comunque di ricostruire tutte le informazioni dovute, con la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

Soppressione SISTRI

Art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 14/12/2018, n. 135 (convertito dalla legge n. 12/2019)

«1. Dal 1° gennaio 2019 è **soppresso** il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Soppressione SISTRI

Art. 6, comma 3-ter, del d.l. 14/12/2018, n. 135 (convertito dalla legge n. 12/2019)

*«Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3 -bis , **la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.**».*

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

L'art. 6, comma 3 e seg., del d.l. 14/12/2018, n. 135 (convertito dalla legge n. 12/2019) prevede:

- l'istituzione del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente (a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 13/2/2019);

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

In base alle nuova normativa saranno tenuti ad iscriversi al nuovo Registro elettronico:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi,
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- *«nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

«Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

L'operatività del nuovo sistema viene demandata ad un successivo decreto ministeriale attraverso il quale il Ministero dovrà provvedere a:

- 1) definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente aderirvi, gli adempimenti cui i soggetti iscritti sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori;
- 2) individuare il termine entro il quale i soggetti obbligati devono iscriversi al Registro;
- 3) determinare gli importi dovuti da parte degli iscritti a titolo di diritti di segreteria e di contributo annuale nonché le relative modalità di versamento;
- 4) determinare gli importi delle sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione, di mancato o parziale versamento del contributo e degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale.

Digitalizzazione registri e formulari

Il comma 1135 dell'art. 1 della legge 27/12/2017 n. 205 («*Legge di bilancio 2018*») inserisce nel d.lgs. n. 152/2006 l'art. 194 – *bis* (*Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI*) il quale, tra l'altro, prevede ai comma 1 e 2:

«1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.»

Schema di decreto di recepimento direttiva 2018/851 ***Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti***

Lo schema di decreto sostituisce l'art. 188-bis con un nuovo articolo "Sistema di tracciabilità dei rifiuti" , che al comma 1 stabilisce:

*«Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel “**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**” istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.*

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente».

Schema di decreto di recepimento direttiva 2018/851

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

- a) una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal previsto decreto ministeriale.

Schema di decreto di recepimento direttiva 2018/851

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Con i previsti decreti ministeriali saranno disciplinati:

- l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema;
- modelli e formati relativi a registri e formulari, con indicazione delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale;
- modalità di iscrizione e relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati o di coloro che intendano aderire, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori
- modalità di funzionamento, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi a registri e formulari ed a quelli relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

.....



Schema di decreto di recepimento direttiva 2018/851 ***Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti***

.....

- le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel catasto di cui all'articolo 189;
- le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
- le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale;
- le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo.

Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente numeri 145 e 148 adottati in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.